

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 4.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Moriago della Battaglia è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 208 del 20/05/2013;

PREMESSO altresì che il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia di primo Piano degli Interventi per le parti non in contrasto con il PAT;

VISTA la Legge Regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, la quale prevede, all'articolo 7, che chiunque abbia interesse, può presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

ATTESO che lo stesso citato articolo 7, dispone inoltre che:

- i comuni, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicano nell'Albo Pretorio un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione urbanistica sopra enunciata;
- i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, valutano le istanze e, qualora ritengano le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accolgono mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi, secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- le eventuali varianti di riclassificazione delle aree edificabili non influiranno, comunque, sul dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio e sulla Superficie Agricola Utilizzabile;

RITENUTO di fornire, in via prioritaria, al Responsabile dell'Area n. 3, i seguenti criteri per una valutazione preventiva e imparziale delle istanze di cui è premessa:

- le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e altri soggetti aventi diritti reali sulle aree oggetto di richiesta di riclassificazione urbanistica, e non daranno automatico diritto alla riclassificazione;
- le istanze devono riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con la finalità di contenimento di consumo del suolo;
- saranno privilegiate le istanze che interessano aree marginali o di frangia rispetto il consolidato urbanistico e le zone di tutela ambientale o affini;
- l'eventuale accoglimento dell'istanza avverrà prioritariamente in sede di approvazione della Variante n° 1 al Piano degli Interventi o, qualora ciò non fosse possibile, mediante approvazione di apposita variante allo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;
- l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una eventuale futura variazione del P.I.;
- le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto al contesto urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc.;
- non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano esse edificabili, destinate a servizi o ad altre funzioni urbanisticamente rilevanti;
- le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli edifici esistenti e/o la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente;

- non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in particolare lungo le strade;
- l'eventuale futura richiesta di ripristino parziale o totale dell'edificabilità sarà assoggettata a nuova verifica di opportunità urbanistica ed alle normative vigenti al momento della richiesta stessa (attualmente perequazione);
- in fase di predisposizione del bilancio di previsione il competente Ufficio Tecnico dovrà rendere nota l'entità del minor gettito tributario in conseguenza delle istanze di riclassificazione accolte;

VISTE:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s. m. e i.;
- la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4;

DATO ATTO che per la presente proposta di provvedimento è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

RILEVATA la competenza ai sensi dell'articolo 48, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che sulla proposta, di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e si intende qui integralmente richiamata;
2. di fornire al Responsabile dell'Area n. 3, i criteri prioritari dettagliatamente indicati in premessa per la valutazione preventiva, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle istanze di riclassificazione di aree edificabili, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio:
 - l'adozione e relativa pubblicazione di apposito avviso contenente i criteri di cui sopra;
 - l'adozione di ogni ulteriore successivo provvedimento e procedura necessari per l'attuazione del presente deliberato, nei limiti e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento